

Indice

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I - GENERALITA'

Art.1 Oggetto e finalità del PGIP

Art.2 Elaborati del Piano generale degli Impianti Pubblicitari

Art.3 Regolamento Impianti Pubblicitari

Art.4 Sistema Informativo Territoriale

Art.5 Elaborati di Piano

PARTE II– PUBBLICITA' ESTERNA

TITOLO II – MEZZI PUBBLICITARI PERMANENTI

Art.6 Mezzi pubblicitari permanenti

Art.7 Definizione Mezzi pubblicitari permanenti

TITOLO III – MEZZI PUBBLICITARI PROVVISORI

Art.8 Mezzi pubblicitari provvisori

Art.9 Definizione Mezzi pubblicitari provvisori

TITOLO IV – MEZZI PUBBLICITARI SU VEICOLI

Art.10 Mezzi pubblicitari su veicoli

Art.11 Regole per l'installazione su veicoli privati

TITOLO V – REGOLE PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Art.12 Ambiti di applicazione

Art.13 Disposizioni generali per zone

Art.14 Dimensioni e caratteristiche degli impianti

Art.15 Disposizioni generali lungo la viabilità

Art.16 Disposizioni per l'ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

Art.17 Competenze

Art.18 Modalità e documentazione per la richiesta di autorizzazione

Art.19 Durata e rinnovo autorizzazione

Art.20 Manutenzione e Modifiche dell'impianto

Art.21 Obblighi del titolare e posizione giuridica

TITOLO VI – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art.22 Presupposti sull'imposta

Art.23 Soggetto passivo

Art.24 Modalità di applicazione dell'imposta

Art.25 Pagamento dell'Imposta

Art.26 Pubblicità ordinaria

Art.27 Pubblicità ordinaria con veicoli

Art.28 Pubblicità con pannelli luminosi

Art.29 Pubblicità varia

Art.30 Imposta sulla pubblicità - esenzioni

TITOLO VII – SANZIONI E DISPOSIZIONI

Art.31 Sanzioni amministrative

Art.32 Disposizioni finali

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I

Generalità

Art 1

OGGETTO E FINALITA' DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Il presente piano regola il mantenimento e l'inserimento dei nuovi impianti pubblicitari e di affissioni nell'ambito comunale di Aprilia, secondo il D.Lgs. 507/1993, il D.Lgs. 285/92 e D.P.R. 495/92, tenendo conto del decoro, della qualità e della sicurezza urbana attraverso l'individuazione di prescrizioni/indicazioni per la disciplina dell'attività pubblicitaria. Essa consiste:

- o Nuova realizzazione di opere e/o manufatti finalizzate alla pubblicità/promozione di qualsiasi prodotto o attività;
- o Il dislocamento di impianti esistenti che compromettono la qualità e la sicurezza urbana;
- o L'eliminazione di impianti abusivi

Altresì, il piano individua:

- o il titolo oneroso che il concessionario dovrà corrispondere per l'attività pubblicitaria da esercitare;
- o Sanzioni amministrative per attività abusive

Le tipologie e le opere previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari dovranno tener conto dei caratteri delle zone urbane (residenziali, commerciali e artigianali) e delle tipologie di strada interessate.

Art 2

ELABORATI DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI (PGIP)

Il PGIP è costituito dai seguenti elaborati:

1. Regolamento del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari
2. Sistema Informativo Territoriale per il PGIP
3. Elaborati di piano:
 - 3.1. Suddivisione del territorio comunale in categorie
 - 3.2. Viabilità
 - 3.3. Localizzazione degli impianti esistenti

Art 3

REGOLAMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI

Disciplina l'attività di affissione nelle diverse zone dell'intero territorio comunale attraverso:

- o Prescrizioni per il posizionamento di nuovi impianti pubblicitari;
- o La rimozione degli elementi che compromettono la sicurezza urbana, i caratteri architettonico-paesaggistici del contesto in cui è inserito l'impianto pubblicitario;
- o Rimozione degli impianti esistenti non conformi al regolamento;
- o La regolamentazione dell'istanza presentata dal richiedente per la realizzazione dell'impianto;
- o L'individuazione dell'onere concessorio a carico del richiedente.

Art 4

SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE PER IL PGIP

Per la redazione del Piano degli Impianti Pubblicitari si è ricorso alla realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale (SIT) ossia un sistema informatico dinamico che consente di riunire, memorizzare, modificare e rappresentare con i relativi riferimenti geografici georeferenziati i singoli impianti pubblicitari correlati con tabelle contenenti attributi specifici degli stessi.

Art 5

ELABORATI DI PIANO

1. Suddivisione del territorio comunale in categorie

L'elaborato redatto in scala 1:5000 individua quattro categorie di zone per le quali verranno disposte prescrizioni architettonico - urbanistiche e contributi differenziati:

- o ZONA A: Centro storico
- o ZONA B: Centro urbano consolidato. In questa zona sono comprese anche le borgate storiche – Campoleone, Campoverde, Campo di Carne.
- o ZONA C: Zone di completamento, di nuova espansione, industriali, artigianali e commerciali, ex nuclei abusivi
- o ZONA D: Territorio extra-urbano

2. Viabilità

L'Elaborato redatto in scala 1:5000 individua e definisce le infrastrutture che attraversano il territorio comunale secondo l'art.2 del D.Lgs. 285/92 "Nuovo Codice della strada". Ossia:

- A - Autostrade;
- B - Strade extraurbane principali;
- C - Strade extraurbane secondarie;
- D - Strade urbane di scorrimento;
- E - Strade urbane di quartiere;
- F - Strade locali;

3. Localizzazione degli impianti esistenti

L'elaborato redatto in scala 1:5000 è stato redatto tramite Sistemi Informativi Territoriali per l'individuazione degli impianti pubblicitari esistenti. Per ogni impianto sono stati individuati i seguenti attributi:

- o Ubicazione impianto (via e numero civico)
- o Tipologia impianto (permanente o temporaneo)
- o Dimensione impianto (_m X _m = __mq)
- o Numero impianti
- o Numero autorizzazione comunale
- o Dati catastali (foglio e mappa)
- o Titolare impianto (richiedente e sede legale)
- o Contributo monetario

PARTE II – PUBBLICITA' ESTERNA

TITOLO II

Mezzi pubblicitari permanenti

Art 6

MEZZI PUBBLICITARI PERMANENTI

Si individuano come opere permanenti finalizzati alla propaganda i seguenti manufatti:

- o Cartelli
- o Preinsegne;
- o Insegne d'esercizio
- o Impianti pubblicitari di servizio
- o Impianti di pubblicità e propaganda
- o Sorgenti luminose
- o Targhe professionali

Art 7

DEFINIZIONE MEZZI PUBBLICITARI PERMANENTI

1. Si definisce "**cartello**" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. **Può essere luminoso** sia per luce propria che per luce indiretta.

2. Si definisce "**preinsegna**" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. **Non può essere luminosa**, né per luce propria, né per luce indiretta.

3. Si definisce "**insegna di esercizio**" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. **Può essere luminosa** sia per luce propria che per luce indiretta.

4. Si definisce "**impianto pubblicitario di servizio**" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che **può anche essere luminoso** sia per luce diretta che per luce indiretta.

5. Si definisce "**impianto di pubblicità o propaganda**" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come

insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. **Può essere luminoso** sia per luce propria che per luce indiretta.

6. Si definisce "**sorgente luminosa**" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

7. Si definisce "**targa professionale**", la targa concernente l'attività professionale, esercitata in studi personali, singoli o associati.

8. Fermo restando quanto previsto dall'art.50 e 51 comma 11 del R.E. del C.d.S., le **sorgenti luminose**, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti nel **centro urbano**, dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o che, comunque, provochi abbagliamento.

Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 150 m, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari.

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

E' vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a 30 - 60 secondi.

TITOLO III

Mezzi pubblicitari provvisori

Art 8

MEZZI PUBBLICITARI PROVVISORI

Si individuano come opere provvisorie finalizzate alla propaganda i seguenti manufatti:

- o Striscioni
- o Locandine
- o Stendardi
- o Volantini
- o Segni orizzontali reclamistici
- o Teli pittorici monofacciali
- o Mezzi aerostatici

Art 9

DEFINIZIONE MEZZI PUBBLICITARI PROVVISORI

1. Si definisce "**striscione, locandina e stendardo**" l'elemento

bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

2. Si definisce "**volantino**" l'elemento bidimensionale a tiratura limitata realizzato in materiale cartaceo, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio.

3. Si definisce "**segno orizzontale reclamistico**" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

4. Si definisce "**telo pittorico monofacciale**" l'elemento bidimensionale, realizzato con materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio. Esso può essere impiegato a protezione di ponteggi in opera per la costruzione o la ristrutturazione di immobili. Esso può essere luminoso per luce indiretta.

5. Si definisce "**mezzo aerostatico**" l'elemento volante tridimensionale di varia forma ancorato a terra. Esso può essere luminoso per luce indiretta.

TITOLO IV

Mezzi pubblicitari su veicoli

Art 10

MEZZI PUBBLICITARI SU VEICOLI

Si individuano come mezzi di propaganda pubblicitaria su veicoli i seguenti manufatti:

- o Pannelli di forma regolare bifacciali
- o Pellicole adesive

Art 11

REGOLE PER L'INSTALLAZIONE SU VEICOLI PRIVATI

In riferimento all'art. 57 del DPR 495/92 si individuano le seguenti prescrizioni:

- a)** I mezzi di propaganda pubblicitaria su veicoli non dovrà essere luminosa e non potranno arrecare confusione con la segnaletica stradale;
- b)** La sagoma limite dei **veicoli omologati** per propaganda pubblicitaria, non potrà eccedere la larghezza di 2,55 m ed altezza di 4 m, la sporgenza massima del pannello pubblicitario non dovrà eccedere i 3 cm rispetto alla superficie del veicolo, contenuta comunque entro i limiti stabiliti;
- c)** La sosta dei veicoli omologati per propaganda pubblicitaria conto terzi, è consentita esclusivamente nelle aree di parcheggio ad esclusione del centro storico, per un periodo non superiore a 60 minuti nell'arco delle 24 ore, con apposizione di disco orario indicante l'ora di inizio sosta.

La stessa norma, vale anche per la sosta nelle aree private, qualora il messaggio pubblicitario sia visibile da strade adibite a pubblico transito.

In particolare, la pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi e NNC alle seguenti condizioni:

- 1.** Che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
- 2.** Che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75x35 cm;
- 3.** Che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
- 4.** Che sia realizzata tramite l'applicazione, sul lunotto posteriore del veicolo, di pellicola della misura di 100x12 cm;
- 5.** Che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicole adesive sulle superfici del veicolo all'infuori di quelle vetrate.

TITOLO V

Regole per l'installazione dei mezzi pubblicitari

Art 12

AMBITI DI APPLICAZIONE

Le seguenti prescrizioni e articoli, di norma si applicano a tutte le tipologie di mezzi pubblicitari elencati all'artt. 6 e 8

Art 13

DISPOSIZIONI GENERALI PER ZONE

In riferimento alla suddivisione del territorio comunale (art. 5 comma 1) si individuano i tipi dei mezzi pubblicitari consentiti.

1. **ZONA A:** in essa sono consentiti:

- a.** impianti pubblicitari di servizio (anche luminosi)
- b.** insegne di esercizio
- c.** targhe professionali
- d.** locandine
- e.** striscioni
- f.** stendardi
- g.** telo pittorico monofacciale
- h.** mezzi aerostatici

Sono vietati tutti gli altri mezzi pubblicitari

2. **ZONA B:** in essa sono consentiti:

- a.** Cartelli
- b.** Preinsegne;
- c.** Insegne d'esercizio
- d.** Targhe professionali
- e.** Impianti pubblicitari di servizio (anche luminosi)
- f.** Impianti di pubblicità e propaganda (anche luminosi)
- g.** Striscioni
- h.** Locandine
- i.** Volantini
- l.** Stendardi
- m.** Segni orizzontali reclamistici
- n.** Teli pittorici monofacciali

o. Mezzi aerostatici

Sono vietati tutti gli altri mezzi pubblicitari

3. ZONA C: in essa sono consentiti:

- a.** Cartelli
- b.** Preinsegne;
- c.** Insegne d'esercizio
- d.** Targhe professionali
- e.** Impianti pubblicitari di servizio (anche luminosi)
- f.** Impianti di pubblicità e propaganda (anche luminosi)
- g.** Sorgenti luminose
- h.** Striscioni
- i.** Locandine
- l.** Volantini
- m.** Stendardi
- n.** Segni orizzontali reclamistici
- o.** Teli pittorici monofacciali
- p.** Mezzi aerostatici

Sono vietati tutti gli altri mezzi pubblicitari

4. ZONA D: in essa sono consentiti:

- a.** Cartelli
- b.** Preinsegne;
- c.** Insegne d'esercizio
- d.** Targhe professionali
- e.** Impianti pubblicitari di servizio (anche luminosi)
- f.** Impianti di pubblicità e propaganda (anche luminosi)
- g.** Segni orizzontali reclamistici
- h.** Mezzi aerostatici

Sono vietati tutti gli altri mezzi pubblicitari

5. lungo le strade, in prossimità di luoghi e zone sottoposte a vincoli e tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche nonché su edifici o in luoghi di interesse storico e artistico è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.

Art 14

DIMENSIONE E CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

Nel rispetto delle indicazioni contenute negli art. 48-49-50-51 del D.P.R. 495/92 e successive modifiche e integrazioni, si individuano per ogni tipo di mezzo pubblicitario denominato "cartello" - "impianto pubblicitario di servizio" "impianto di pubblicità e propaganda" da installare nelle zone di cui all'art.5 del presente regolamento le seguenti dimensioni:

- ZONA A - 3 mq. (solo impianti pubblicitari di servizio)
- ZONA B - 3 mq (di norma 2,0m x 1,5m) fatti salvi gli impianti esistenti.
- ZONA C - 12 mq (di norma 4,0m x 3,0m)
- ZONA D - 6 mq. (di norma 3m x 2m)

Gli impianti pubblicitari dovranno essere realizzati nelle loro parti strutturali

con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici le cui caratteristiche tecniche strutturali dovranno essere conformi ai modelli allegati al presente regolamento. Le strutture di sostegno e di fondazione dovranno essere calcolate per resistere alla spinta del vento. Gli impianti dovranno avere sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale.

Il bordo inferiore degli impianti posti in opera fuori dai centri abitati, dovrà in ogni suo punto avere quota non inferiore di mt.1,50 rispetto alla banchina stradale.

Per una più approfondita e dettagliata descrizione delle caratteristiche tecniche degli impianti, si rimanda all'art.7 e 9 del presente regolamento.

I Piani di Settore (piano per l'arredo urbano, piano particolareggiato per il centro storico, ...) possono dare indicazioni sulla qualità e sulle caratteristiche dei materiali in coerenza con le prescrizioni indicate nel regolamento.

PREINSEGNE

Dovranno avere forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti compresi tra 1 m x 0,20 m e 1,50 m x 0,30 m.

E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

TARGHE PROFESSIONALI

Dovranno avere una superficie non superiore a 3.000 centimetri quadrati (di norma cm 50 x 60), i relativi caratteri dovranno essere a stampatello e di grandezza non superiore a cm. 8, di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa, illuminante, di grafici, disegni figure o simboli, ad eccezione di quello rappresentativo della professione.

INSEGNE D'ESERCIZIO

Per quanto riguarda le dimensioni, le misure massime consentite sono le seguenti:

- **ZONA A:** 2,50 mq a vetrina ovvero mq 3,50 in caso di singola insegna esclusivamente in aderenza all'edificio, **non sono ammesse le insegne a bandiera** ad eccezione di quelle alberghiere e sanitarie.
- **ZONA B:** 5,00 mq complessivi tra una o più insegne, qualora siano installate in aderenza all'edificio;
2,50 mq qualora siano installate nell'area di pertinenza dell'area dell'attività commerciale.
- **ZONA C:** (limitatamente alle zone delimitate come centro abitato ai sensi dell'art.4 del D.lgs 30.04.1992 n°285 C.d.S. e successive modifiche e integrazioni)
30 mq complessivi tra uno o più insegne qualora siano installate in aderenza all'edificio nello spazio delimitato tra le vetrine o l'ingresso ed il solaio di copertura dell'attività commerciale;
8 mq complessivi qualora siano installate nell'area di pertinenza dell'attività commerciale;

- **ZONA D:** 4,50 mq, se installate in aderenza ai fabbricati o poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli la dimensione massima consentita è pari a 20 mq; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie eccedente ai 100 mq per un massimo di 50 mq (Fonte: Nuovo Codice della Strada).
- lo spessore massimo aggettante dal fabbricato è pari a 15 cm
- Per ciò che riguarda **le insegne concernenti le strutture quali case di cura private e gabinetti, ambulatori mono e polispecialistici**, soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente, le stesse devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
 - avere dimensioni non superiori a 2 mq (di norma 100 cm x 200 cm);
 - gli eventuali elementi luminosi e/o illuminanti non devono essere intermittenti o lampeggianti, né programmati in modo da dare messaggio variabile;
 - riportare il numero e la data dell'autorizzazione;
 - essere costituite da materiale non deteriorabile;
 - essere collocate orizzontalmente, verticalmente o a bandiera, sopra l'edificio e, quando l'edificio insiste in un complesso recintato, anche sulla recinzione;
 - non può essere riportato alcun grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o dell'associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso.

Esclusivamente nelle **ZONE B; C** (limitatamente alle zone delimitate come centro abitato ai sensi dell'art.4 del D.lgs 30.04.1992 n°285 C.d.S. e successive modifiche e integrazioni), è consentita l'installazione di uno o più "impianti di pubblicità o propaganda" bidimensionali o tridimensionali, all'interno delle aree di pertinenza di attività commerciali, aventi superficie complessiva destinata alla propaganda pubblicitaria dell'azienda non superiore al 10% della superficie coperta dell'attività commerciale esistente ed altezza non superiore a m.7.

STRISCIONI – STENDARDI – LOCANDINE

Gli *striscioni* possono essere collocati esclusivamente su vie o piazze per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e/o spettacoli, devono essere sostenuti unicamente da funi opportunamente dimensionate e agganciate a supporti esistenti preventivamente individuati o progettati.

E' comunque vietato il loro ancoraggio sui pali della pubblica illuminazione, sui sostegni della segnaletica stradale e sugli alberi.

Se posizionati al di sopra della carreggiata, sia su strade urbane che extraurbane, deve essere in ogni suo punto del bordo inferiore ad un'altezza non inferiore a 5,1m rispetto la quota stradale.

Gli *stendardi* possono essere collocati esclusivamente su pali preventivamente individuati e contrassegnati, se posizionati lungo viabilità urbana, dovranno essere installati ad un'altezza non inferiore a 5,00 m dalla quota carrabile e 2,50 m. da quella pedonale.

Le *locandine* possono essere esposte esclusivamente all'interno di apposite vetrine o all'interno di attività commerciali aperte al pubblico.

L'esposizione di striscioni, locandine, stendardi o qualsiasi altro impianto di pubblicità provvisoria, per il quale è prevista l'occupazione di suolo pubblico è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente, alle 24 ore successive allo stesso.

In prossimità degli incroci tra le vie Matteotti/Nettunense e Foscolo/Nettunense, è consentita l'installazione di striscioni, stendardi o qualsiasi altra forma di pubblicità, esclusivamente per manifestazioni patrocinate dal Comune di Aprilia.

VOLANTINI

E' consentita la distribuzione a mano di manifesti, volantini pubblicitari di natura commerciale con le seguenti limitazioni:

- Divieto dalle ore 20.00 alle ore 8.00;
- Divieto di distribuzione davanti:agli edifici di culto e case di cura;
- Divieto di distribuzione in occasione di festività o cerimonie civili e/o religiose

Il Sindaco potrà concedere deroghe ai suddetti divieti e limitazioni in caso di richiesta da parte di Enti Pubblici e organizzazioni senza scopo di lucro, per motivi straordinari ed eccezionali di pubblico interesse.

Su tutto il territorio comunale è vietato:

- Il lancio, comunque effettuato di volantini, manifesti o qualsiasi materiale pubblicitario;
- L'apposizione di volantini, manifesti o qualsiasi altro materiale pubblicitario sulle auto in sosta.
-

SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI

I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

a. all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;

b. lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive.

Art 15

DISPOSIZIONI GENERALI LUNGO LA VIABILITÀ

Fuori dai centri abitati

1. In conformità all'art 51 comma 3 del DPR 495/92, **è vietata** l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario nei seguenti punti:

- a)** sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b)** in corrispondenza delle intersezioni;

- c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

2. In conformità all'art. 51 del DPR 495 del 1992, si individuano le

prescrizioni generali
sul territorio comunale.

- a) **Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.**
- b) Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari *fuori dai centri abitati* e dai tratti di strade extraurbane per le quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - 3 m dal limite della carreggiata;
 - 150 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
 - 300 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - 200 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - 200 m prima dei segnali di indicazione;
 - 150 m dopo i segnali di indicazione;
 - 150 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice;
 - 300 m prima delle intersezioni;
 - 150 m dopo le intersezioni;
 - 250 m dagli imbocchi delle gallerie.

3. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o

di altri mezzi pubblicitari, già esistenti a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Entro i centri abitati

4. In conformità all'art. 51 comma 4, si individuano le prescrizioni generali lungo la viabilità all'interno dei centri abitati. In particolare:

- 100 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- 80 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- 50 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- 100 m, dagli imbocchi delle gallerie.
- Per gli striscioni, le locandine e gli standardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 dell'art. 51 del D.P.R. 495 del 92, si riducono rispettivamente a 50m ad 12,5mq.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Dette distanze non si applicano alle insegne di esercizio a condizione che esse siano disposte parallelamente al senso di marcia dei veicoli.

E' tassativamente vietata ogni opera o iscrizione che danneggi l'estetica urbana o comprometta la visuale per l'accesso agli spazi pubblici, agli sfondi architettonici o paesaggistici rilevanti.

Art 16

DISPOSIZIONI PER L'UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO

In conformità all'art. 52 del D.P.R. 495 del 92, nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, ed il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq per ogni servizio prestato.

Art 17

COMPETENZE

1. La collocazione di **cartelli, preinsegne, impianti pubblicitari di servizio, impianti di pubblicità e propaganda, sorgente luminosa** lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad **autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada**.
Nei centri abitati, sulle strade o spazi pubblici comunali, la competenza al **rilascio dell'autorizzazione è del Comune**, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario qualora la strada sia di pertinenza statale, regionale o provinciale.
2. Qualora il mezzo pubblicitario sia da installare su proprietà privata, alla domanda dovrà essere allegata l'autorizzazione del proprietario dell'area.
3. **L'installazione delle insegne di esercizio**, è consentita attraverso la presentazione di **D.I.A.** (denuncia inizio attività) ai sensi dell'art.22 del D.P.R. 380/2001 ovvero **SCIA** (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi della L. n.122/2010.
4. **L'installazione degli impianti provvisori**, qualora non prevedano l'occupazione di suolo pubblico, è consentita secondo le procedure di cui al punto 3..
5. La competenza al rilascio delle autorizzazioni è attribuita al **"IV Settore Urbanistica Assetto e Pianificazione del Territorio - servizio S.U.E."**.
La competenza relativa al controllo e verifica delle procedure finalizzate alla installazione delle insegne di esercizio, è attribuita al **"VI Settore Attività Produttive - servizio S.U.A.P."**.
La competenza relativa al controllo e verifica delle procedure finalizzate alla installazione degli impianti pubblicitari provvisori ovvero il rilascio della autorizzazione qualora per gli stessi sia prevista l'occupazione di suolo pubblico, è attribuita al **"VIII Settore - Polizia Locale"**.

Art 18

PROCEDURE PER AUTORIZZAZIONI - DIA/SCIA

1. Le richieste di autorizzazioni ovvero le comunicazioni DIA/SCIA, dovranno contenere:
 - a) le generalità del richiedente;
 - b) il codice fiscale;
 - c) l'indicazione della residenza o domicilio legale;
 - d) la tipologia di impianto (permanente o temporaneo);
 - e) l'indicazione esatta del luogo (civico-Km.-via ecc..) dove si vuole installare l'impianto;
 - f) certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura relativa all'attività esercitata dalla quale risulti che il richiedente sia in possesso dei requisiti tecnico-giuridici alla installazione e gestione di impianti pubblicitari;

- g)** polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per eventuali danni provocati dagli impianti e dalla gestione degli stessi;
- h)** elaborati grafici in triplice copia firmati da un tecnico abilitato contenenti:
- Planimetria su Carta Tecnica Regionale elaborata in scala 1:5000 / 1:10000, in cui si inquadra la zona di cui all'art.5, sulla quale verrà installato il mezzo pubblicitario;
 - Planimetria catastale in scala 1:2000, in cui verranno individuati gli estremi catastali;
 - Pianta in scala 1:500, in cui vengano analizzate le distanze tra la segnaletica verticale esistente, le intersezioni stradali e il punto di installazione del nuovo impianto al fine di verificare le distanze minime prescritte nel PGIP.
 - Piante, prospetti e sezioni in scala opportuna dell'impianto da installare;
- i)** Relazione tecnica nella quale dovranno essere descritte le caratteristiche, i materiali e i colori impiegati per la realizzazione dell'impianto stesso;
- l)** relazione tecnica asseverata dalla quale risulti che il manufatto da installare è stato progettato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità, nonché la dichiarazione relativa alla conformità dell'opera al presente regolamento. Gli elaborati dovranno dimostrare, anche con l'ausilio di fotografie, il corretto inserimento dell'impianto nell'ambiente architettonico e paesaggistico circostante.

Art 19

DURATA E RINNOVO AUTORIZZAZIONE

- 1.** Le autorizzazioni di cui all'art.17 punto 1 del presente regolamento hanno durata triennale dalla data di rilascio (art.53 comma 6° R.E. del C.d.S.).
- 2.** In conformità all'art. 27 comma 5 del Nuovo Codice della strada, l'autorità competente può revocare o modificare l'autorizzazione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
- 3.** Essa è rinnovabile previo richiesta scritta che dovrà essere corredata da idonea documentazione fotografica e dalla dimostrazione del permanere delle condizioni di autorizzabilità dell'impianto, nonché da una relazione asseverata da parte di un tecnico abilitato sullo stato di manutenzione ed il rispetto delle condizioni di sicurezza dell'impianto.
- 4. Il rinnovo delle autorizzazioni** di cui sopra è comunque subordinato all'adeguamento dell'impianto esistente al presente regolamento. Trascorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di rinnovo, qualora l'impianto sia conforme al presente regolamento, la stessa si intende accolta.
- 5.** Il committente, previo acquisizione del titolo abilitativo, è tenuto a dare tempestivo **avviso dell'inizio dei lavori** relativi all'impianto oggetto di **autorizzazione, DIA/SCIA**.
La comunicazione di **fine lavori**, indirizzata al competente ufficio, dovrà essere corredata dalla certificazione tecnica di corretta esecuzione e di conformità dell'impianto installato al progetto presentato.

6. La richiesta di autorizzazione alla nuova installazione o al rinnovo di impianti pubblicitari su suolo pubblico, è subordinata tra l'altro, alla presentazione di idonea polizza fideiussoria bancaria o assicurativa per l'importo determinato dagli uffici tecnici comunali, con riferimento agli impianti pubblicitari richiesti, a garanzia della fornitura e messa in opera di "impianti pubblicitari di servizio" come definiti dall'art.7 - 4° comma del presente regolamento come di seguito disciplinato:

a) Autorizzazione di impianti fino a 20 mq. di spazio pubblicitario realizzazione di "impianti pubblicitari di servizio" per una superficie complessiva di mq.3,00 per affissioni pubbliche;

b) Autorizzazione di impianti superiori a 20 mq. fino a 40 mq. di spazio pubblicitario realizzazione di "impianti pubblicitari di servizio" per una superficie complessiva di mq.6,00 per affissioni pubbliche;

c) Autorizzazione di impianti superiori a 40 mq. di spazio pubblicitario realizzazione di "impianti pubblicitari di servizio" per una superficie complessiva di mq.9,00 per affissioni pubbliche;

L'amministrazione Comunale, provvederà a comunicare alla ditta, il sito dove dovranno essere installati gli impianti e le dimensioni degli stessi. In particolare, sugli impianti, che dovranno avere le stesse caratteristiche strutturali stabilite dall'art. 14 del presente regolamento, **dovrà essere prevista sul lato superiore degli stessi una targa rettangolare da posizionare al centro della struttura, sulla quale dovrà essere impressa su ambo i lati la scritta Comune di Aprilia con relativo stemma comunale a colori.**

Art 20

MANUTENZIONE E MODIFICHE DELL'IMPIANTO

- 1.** In caso di riparazione o modifiche del connettivo urbano (marciapiedi, piano stradale...) che richiede la temporanea rimozione degli impianti pubblicitari occupanti il suolo o lo spazio pubblico, i titolari degli stessi sono obbligati ad eseguirne a proprie spese e responsabilità la rimozione immediata e la ricollocazione in sito con le modifiche che si saranno eventualmente rese necessarie.
- 2.** In caso di mancato rispetto di tali disposizioni, suddette comma1 , l'autorità competente potrà ordinare la rimozione d'ufficio dell'impianto a spese del titolare.
- 3.** La manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi pubblicitari è a totale carico del titolare dell' impianto, al quale compete anche la sostituzione dello stesso in caso di danneggiamento da parte di terzi.
- 4.** I danni a cose e/o persone causati dai mezzi pubblicitari sono a totale carico del titolare dell' impianto.

Art 21

OBBLIGHI DEL TITOLARE E POSIZIONE GIURIDICA

- 1.** L'installazione degli impianti pubblicitari temporanei e permanenti dovrà

essere effettuata in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione degli stessi.

2. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, per far sì che non si confondano con altri segnali, come quelli stradali.

3. Il titolare dell'impianto è obbligato a procedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari nel caso di decadenza o revoca del titolo autorizzativo, di insussistenza delle condizioni di sicurezza o nel caso di motivata richiesta da parte del Comune o del soggetto proprietario del suolo o della strada. In caso di inottemperanza da parte del titolare dell'impianto, il Comune provvede alla rimozione di ufficio, con spese a carico del titolare.

4. In riferimento all'art.55 del D.P.R. 495/92, su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati con caratteri incisi i seguenti dati:

a. Amministrazione rilasciante;

b. Soggetto titolare

c. Numero dell'autorizzazione;

d. Progressiva chilometrica del punto di installazione;

e. Data di scadenza.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

La targhetta o la scritta di cui sopra dovrà essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportata.

TITOLO VI – Imposta sulla pubblicità

Art 22

PRESUPPOSTI SULL'IMPOSTA

Ai sensi del Dlgs 15-10-1993 n.507 "Imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni", è soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità, la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva o acustica.

Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;

b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art 23

SOGGETTO PASSIVO

1) Il soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità (art. 6 Dlgs 507/1993) tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. *E' obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.*

Art 24

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

- 1)** L' imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti;
- 2)** Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato.
- 3)** Le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati non sono soggette ad applicazione d'imposta;
- 4)** L' imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità;
- 5)** L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo;
- 6)** Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescere l' efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario;
- 7)** La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all' esterno o all' interno di locali pubblici o aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previa dichiarazione e pagamento dell' imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione;
- 8)** Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.

Art 25

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

- 1)** Il pagamento dell' imposta sulla pubblicità deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune o direttamente presso le tesorerie comunali, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario stesso, mediante c/c postale.
- 2)** L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell' imposta sulla pubblicità è allegata alla prescritta dichiarazione.
- 3)** Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli;
- 4)** L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all' anno solare deve essere corrisposta in un'unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione;
- 5)** L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in un'unica soluzione entro il 31 Gennaio di ogni anno.
- 6)** Qualora l'importo annuale sia superiore a 1.549,37 Euro il pagamento

può essere effettuato in rate trimestrali anticipate, entro il 31 Gennaio, 30 Aprile, 30 Luglio e 31 Ottobre.

Art 26

PUBBLICITA' ORDINARIA

- 1.** L'imposta per la pubblicità ordinaria, effettuata con i mezzi di cui art. 12 del dlgs n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, per anno solare e per metro quadrato di superficie.
- 2.** Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua;
- 3.** Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica l'imposta ordinaria in base alla superficie di ciascun impianto e determinata in conformità al comma
- 4.** Per la pubblicità che ha superficie:
 - a.** superiore a 5.5 mq fino a 8.5 mq, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50% (ai sensi del Dlgs n. 507/93 art. 12 comma 4);
 - b.** superiore a 8.5 mq la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100% (ai sensi del Dlgs n.507/93 art. 12 comma 4);
- 5.** Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100%.

Art 27

PUBBLICITÀ ORDINARIA CON VEICOLI

- 1.** L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, è dovuta in base alla *superficie complessiva* dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo;
- 2.** Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal quarto comma art. 12 DLgs 507/93 (comma 4: " per la pubblicità che abbia superficie compresa tra 5.5 mq e 8.5 mq la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%, per quella di superficie superiore a 8.5 mq la maggiorazione è del 100%) e successive modificazioni ed integrazioni, quando le dimensioni della stessa sono comprese nella superficie da tale norma previste;
- 3.** Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio;
- 4.** Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana, l'imposta è dovuta nella misura della metà a carico di ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa;
- 5.** Per i veicoli adibiti ad uso privato, l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Art 28

PUBBLICITÀ CON PANNELLI LUMINOSI

- 1.** L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli luminosi oltre analoghe strutture è dovuta indipendentemente

dal numero di messaggi, secondo la tariffa stabilita dal primo comma dell' art. 14 del Dlgs 507/93.

2. Per la superficie che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.

Art 29

PUBBLICITÀ VARIA

1. La tariffa dell' imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà secondo quanto disposto dall'art.16 del Dlgs n. 507/93 per le fattispecie qui di seguito elencate:

a. pubblicità effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b. pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali o di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali;

c. pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli di beneficenza.

2. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) sono autocertificati dal soggetto passivo. Il Funzionario responsabile può invitare, qualora occorra, il soggetto passivo a presentare all'Ufficio comunale, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovare i requisiti autocertificati, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari;

3. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma devono essere verificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro fac-simili. Quando ciò non sia possibile o sussistono incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

Art 30

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - ESENZIONI

Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:

a) la pubblicità ubicata all' interno dei locali e dei negozi attinente alle attività ivi esercitate. L'area adibita alla pubblicità non deve superare la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o nelle immediate adiacenze del punto di vendita. Sono esenti anche quelle pubblicità riguardanti sia la localizzazione ed utilizzazione dei servizi di pubblica utilità e sia gli avvisi riguardanti la locazione e la

- compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq;
- c)** a pubblicità all'interno e sulle facciate esterne dei locali di pubblico spettacolo quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei medesimi locali;
- d)** la pubblicità (escluse le insegne relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche) esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e)** la pubblicità esposta all'interno delle stazioni di servizio di trasporto pubblico relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio, nonché le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f)** la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

TITOLO VII – Sanzioni e disposizioni

Art 31

SANZIONI AMMINISTRATIVE

- 1)** Il Comune vigila, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, e dei propri servizi tecnici e finanziari, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate;
- 2)** Il Corpo di Polizia Municipale effettua la vigilanza sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione degli stessi;
- 3)** Il concessionario è tenuto a richiesta del Comune e sulla scorta di apposita previsione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione dei piani di contrasto all'abusivismo e a svolgere le conseguenti attività di servizi anche di arredo urbano. Il comune ha facoltà di richiedere al concessionario di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica;
- 4)** Per quanto concerne, infine, le sanzioni da applicare in caso di violazione delle norme regolamentari nonché le modalità procedurali in ordine alla rimozione dei mezzi pubblicitari esposti abusivamente o, comunque, difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, si fa espresso rinvio all'Art. 24 del D.Lgs.n. 507/93 e succ. mod. ed integrazioni, nonché art. 23 del D.Lgs. 30.04.1992 n.285 (C.d.S.) e art. 56 del DPR.16.12.1992 n. 495 (R.E.) successive modificazioni ed integrazioni.

Art 32

DISPOSIZIONI FINALI

- 1)** Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente

regolamento si rimanda alle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 (N.C.S.) e successivo regolamento di esecuzione di cui al DPR 16 dicembre 1992 n.495, D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge, statutarie e regolamentari applicabili in materia.